1 QUADRO RIEPILOGATIVO DEI FINANZIAMENTI E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGISLAZIONE SPECIALE PER VENEZIA

1.1 Premessa

La presente relazione costituisce l'aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna che, in base all'art. 4 della Legge n. 798/84, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo è tenuto a trasmettere annualmente al Parlamento, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.

Il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ex art. 4 legge n. 798/84, infatti, in conformità ai disposti della legislazione speciale per Venezia, ha esercitato ed esercita le proprie funzioni seguendo e promuovendo le attività dei vari soggetti attivi nell'attuazione della Legge Speciale, costituendo il punto di riferimento e di coordinamento tra i vari Organismi che operano per la salvaguardia e che rappresentano realtà ed esigenze fortemente diversificate, nonostante perseguano l'unico obiettivo della salvaguardia di Venezia.

I lavori del Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo ex art. 4 legge n. 798/84 consentono di sviluppare e di porre in essere alcune fondamentali tematiche riguardanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, permettendo l'assunzione di decisioni di carattere generale e di scelte operative specifiche, in forma di stretto coordinamento e di cooperazione tra i diversi Organismi attivi sul territorio lagunare.

La Relazione che annualmente il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 fornisce al Parlamento è, pertanto, una informativa importante sull'azione svolta dal Comitato stesso, e sui risultati che si possono raggiungere quando più Enti agiscono in modo sinergico e coordinato per il raggiungimento di uno stesso obiettivo.

I dati riportati nella presente Relazione tengono conto degli aggiornamenti trasmessi dai diversi Enti a seguito di specifica richiesta da parte del Segretario

del Comitato ex art. 4 legge n. 798/84 (v. nota allegata prot. n. 236/GAB del 29 marzo 2004) e riproducono la **situazione al 31 dicembre 2003**.

1.2 Lo stato di attuazione

Dal quadro riepilogativo dei finanziamenti finora assegnati (*Allegato n. 1*), risulta che **lo Stato italiano dal 1984 a oggi ha finanziato per Venezia 7.747 milioni di euro**.

Il finanziamento indicato comprende anche il volume di investimento assegnato dal CIPE al "Sistema MOSE" – con deliberazione del 29.11.2002 e successive modificazioni e integrazioni – quale opera inserita nel programma delle "infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale" finanziate nell'ambito della "Legge Obiettivo" n. 443/01, a conferma della volontà dello Stato italiano di procedere nella realizzazione degli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, anche ricorrendo a strumenti di finanziamento diversi dalla legislazione speciale per Venezia.

A questo riguardo giova ricordare che il decreto di attuazione della "Legge Obiettivo" (Decreto Legislativo n. 190 del 20 agosto 2002), prendendo atto del carattere sistemico dell'opera, all'art. 16, comma 4, prevede specificamente che «*le norme del [...] decreto non derogano le previsioni delle leggi [...] relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia*».

La procedura codificata dalla legislazione speciale rimane, quindi, vigente e il Comitato ex art. 4 Legge n. 798/84 continua ad essere l'organo di riferimento istituzionale per la programmazione e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna.

Nell'*Allegato n. 2* è riportato sinteticamente lo *stato di attuazione dei finanziamenti* per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, con l'indicazione per ciascun Ente degli *importi assegnati* e degli *importi spesi* relativamente agli interventi di propria competenza.

Viene riportato nelle tabelle successive il *quadro analitico dello stato di attuazione dei finanziamenti* con l'indicazione delle somme assegnate, impegnate e spese per ciascuna Legge:

- *Allegato n. 3 – Legge n. 798/84 e successivi rifinanziamenti;*
- *Allegato n. 4 – Legge n. 139/92;*
- *Allegato n. 5 – Legge n. 539/95;*
- *Allegato n. 6 – Legge n. 515/96;*
- *Allegato n. 7 – Legge n. 345/97;*
- *Allegato n. 8 – Legge n. 295/98;*
- *Allegato n. 9 – Legge n. 448/98;*
- *Allegato n. 10 – Legge n. 488/99;*
- *Allegato n. 11 – Legge n. 388/00;*
- *Allegato n. 12 – Legge n. 448/01;*
- *Allegato n. 13 – Legge n. 166/02.*

L'*Allegato n. 14* riepiloga sinteticamente, per gli Enti principali, gli importi assegnati, impegnati e spesi.

Al 31 dicembre 2003 risultano complessivamente impegnati 6.133 milioni di euro, pari al 79% degli importi assegnati, e spesi 4.129 milioni di euro, pari al 53% degli importi assegnati.

L'*Allegato n. 15* riporta il *confronto dello stato di attuazione delle somme spese* tra la situazione al 31.12.2002 della precedente "Relazione al Parlamento", datata settembre 2003, e la situazione aggiornata al 31.12.2003 presentata in questo documento. Risulta che nel corso del 2003 vi è stato un incremento di circa il 7% delle somme complessivamente spese, in linea con l'andamento rilevato negli anni precedenti.

Con riferimento ai singoli Allegati, relativamente agli importi finanziati, impegnati e spesi per singole Leggi si ha:

- la **Legge n. 798/84** e le successive Leggi di rifinanziamento (Leggi n. 910/86, n. 67/88, n. 360/91, n. 415/92 e n. 724/94) hanno reso disponibili **1.134 milioni di euro in conto capitale**, di cui risultano **impegnati** 1.109 milioni (**98%**) e **spesi** 982 milioni (**87%**);

- a partire dalla **Legge n. 139/92 e per tutte le Leggi di seguito indicate,** per proseguire l'opera di salvaguardia **vengono autorizzati limiti di impegno quindicennali e indicati i soggetti autorizzati a contrarre mutui a valere su tali limiti di impegno. La Legge 139/92 ha reso così disponibili 1.351 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 1.236 milioni (**91%**) e **spesi** 1.089 milioni (**81%**);

- la **Legge n. 539/95** ha reso disponibili **312 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 301 milioni (**96%**) e **spesi** 260 milioni (**83%**);

- la **Legge n. 515/96** ha reso disponibili **1.102 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 1.040 milioni (**94%**) e **spesi** 805 milioni (**73%**);

- la **Legge n. 345/97** ha reso disponibili **653 milioni di euro,** di cui risultano **impegnati** 559 milioni (**86%**) e **spesi** 321 milioni (**49%**);

- la **Legge n. 295/98** ha reso disponibili **131 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 111 milioni (**85%**) e **spesi** 72 milioni (**55%**).
 Si fa notare che, data l'entità, molto contenuta, dei fondi resi disponibili dalla Legge in oggetto, per le annualità 1999 e 2000, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo, nel proporre l'attribuzione di tali finanziamenti ai diversi Enti, ha ritenuto opportuno favorire, in particolare, lo sviluppo di interventi da parte di Enti normalmente non destinatari di fondi – o di fondi di entità significativa – provenienti dalla Legge Speciale;

- la **Legge n. 448/98** ha reso disponibili **770 milioni di euro**, di cui risultano **impegnati** 640 milioni (**83%**) e **spesi** 306 milioni (**40%**);

- la **Legge n. 488 del 23 dicembre 1999** ha assegnato un importo complessivo stimato pari a **630 milioni di euro**. Tali somme vengono reperite mediante contratti di finanziamento stipulati a valere sui limiti di impegno **con decorrenza dal 2001 e dal 2002** di importo pari, rispettivamente per ciascun anno, a 26 milioni.

 Il Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica n. 23283 del 12 aprile 2001, che ripartisce i fondi sulla base di quanto proposto dal Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nella seduta del 12 luglio 2000, è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2001.

 Al 31 dicembre 2003, da parte dei diversi Enti, risultano **impegnati** 433 milioni di euro (**69%**) e **spesi** 158 milioni di euro (**25%**);

- la **Legge n. 388 del 23 dicembre 2000** (Legge Finanziaria per il 2001) ha assegnato un importo complessivo stimato pari a **492 milioni di euro**. Tali somme vengono reperite mediante contratti di finanziamento stipulati e da stipularsi a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002 e dal 2003 di importo pari, rispettivamente, a 15 milioni e a 26 milioni di euro.

 Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 68297, che ripartisce i fondi sulla base di quanto proposto dal Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nella seduta del 6 dicembre 2001, è stato emesso in data 3 agosto 2002.

 Al 31 dicembre 2003, da parte dei diversi Enti, risultano **impegnati** 316 milioni di euro (**64%**) e **spesi** 105 milioni di euro (**21%**);

- la **Legge n. 448 del 28 dicembre 2001** (Legge Finanziaria per il 2002) ha assegnato un importo complessivo stimato pari a **683 milioni di euro**. Tali somme vengono reperite mediante contratti di finanziamento stipulati e da stipularsi a valere sui limiti di impegno con decorrenza dal 2002, dal 2003 e dal 2004 di importo pari, rispettivamente, a 10 milioni, a 15 milioni e a 31 milioni di euro.

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 68298, che ripartisce i fondi sulla base di quanto proposto dal Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo nella seduta del 6 dicembre 2001, è stato emesso in data 3 agosto 2002.

Ricordando che la Legge destina anche limiti di impegno con decorrenza da esercizi successivi alla data di aggiornamento della presente Relazione, e tenendo conto dei tempi necessari per sottoscrivere i contratti di mutuo con gli Istituti finanziatori e, poi, per destinare, impegnare e spendere le somme così attivate, al 31 dicembre 2003, da parte dei diversi Enti, risultano solo **impegnati** 373 milioni di euro (**55%**) e spesi solo 27 milioni di euro (**4%**);

- la **Legge n. 166 del 1° agosto 2002, Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti,** in attuazione di quanto disposto dalla Legge n. 443/01 (c.d. "legge obiettivo"), all'art. 13 istituisce un apposito "fondo" e autorizza limiti di impegno quindicennali al fine di consentire il finanziamento della progettazione e della realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale individuate nel programma di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre 2001.

 In base a tale Legge, il CIPE, con deliberazione n. 109 del 29.11.2002, successivamente rimodulata con deliberazione n. 63 del 25.07.2003, ha assegnato al "Sistema MOSE", compreso nel già citato programma delle opere strategiche di cui alla deliberazione del CIPE del 21.12.2001, un volume di investimento attivabile a valere su un adeguato limite di impegno con decorrenza dal 2003, quale prima "tranche" di finanziamento del fabbisogno complessivo del "Sistema MOSE".

 Successivamente, il CIPE ha recepito, nella deliberazione n. 72 del 29.09.03, le indicazioni del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 del 4.02.2003 – espresse sulla base delle previsioni di cui all'art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo n. 190/2002, Decreto di attuazione della "Legge Obiettivo" e di cui all'art. 80 comma 28 della Legge n. 289/02 – assegnando il limite di impegno di 41 milioni di euro circa, con decorrenza dal 2003, ripartiti tra il Concessionario Consorzio Venezia Nuova e le Amministrazioni Comunali di Venezia, di

Chioggia e di Cavallino - Treporti e consentendo così l'attivazione di un importo di **490 milioni di euro**.

Data la complessità della procedura necessaria per l'attivazione di tali fondi, effettivamente disponibili solo dal 2004, le somme impegnate e spese, al 31.12.2003, relativamente a tale Legge, risultano poco significative;

- la **Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Legge Finanziaria per il 2003)** non destina nuovi limiti di impegno per la prosecuzione delle attività di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ma all'art. 80 comma 28 espressamente dispone che *"una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'art. 13 della L. 1.8.2002 n. 166 può essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6 della L. 29.11.1984 n. 798 con le modalità ivi previste, nonché di quelli previsti dalle relative Ordinanze di Protezione Civile"*.

 Come indicato al punto precedente, il Comitato ex art. 4 legge n. 798/84, nella seduta del 4 febbraio 2003, sulla base di quanto disposto all'art. 16 comma 4 dal Decreto Legislativo 20 agosto 2002 n. 190 recante la *"Attuazione della L. 21.11.2001 n. 443"*, ha quindi deliberato in merito alla ripartizione dei suddetti limiti di impegno, destinandone una quota parte ai Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti, e una quota parte agli interventi del Sistema MOSE affidati al concessionario Consorzio Venezia Nuova;

- la **Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (Legge Finanziaria per il 2004)** assicura il rifinanziamento dell'art. 13 della Legge n. 166/2002, destinando alle opere strategiche, tra le quali è compreso il "Sistema MOSE", adeguati limiti di impegno con decorrenza dal 2005 e dal 2006.

 La Legge non destina nuovi limiti di impegno per la prosecuzione delle attività di salvaguardia da parte dei diversi Enti, mentre reca, in Tabella D, in conto capitale, 13 milioni di euro nel 2004, 3 milioni di euro nel 2005 e 3 milioni di euro nel 2006 per gli interventi di competenza dello Stato in amministrazione diretta di cui all'art. 3, primo comma, lettera a) della Legge 798/84.

L'art. 23-quater del Decreto legge n. 355/2003, convertito con la Legge n. 47/2004, estende alla Legge n. 350/2003 la disposizione, di cui all'art. 80 comma 28 della Legge n. 289/2002, di poter attivare finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 6 della Legge 798/84 e di cui alle ordinanze di Protezione Civile, a valere su quota parte dei limiti di impegno destinati alle opere strategiche e rifinanziati mediante la presente Legge n. 350/2003.

1.3 Conclusioni

Anche se dalla situazione riportata nella presente Relazione al Parlamento risulta che, progressivamente, lo Stato italiano ha destinato delle somme molto significative alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, confermando, nel corso degli anni, l'impegno finanziario e la volontà politica di sostenere gli interventi fisici, ambientali, socio – economici e artistici avviati dalle Amministrazioni e dagli Enti e Istituzioni a ciò preposti, **è comunque necessario che il Governo italiano assicuri continuità alle attività di salvaguardia intraprese.**

Da una parte, infatti, diviene **necessario che venga assicurata continuità dei finanziamenti al "Sistema MOSE", nell'ambito dei fondi per le opere strategiche**, per consentire il suo sviluppo secondo il programma di realizzazione che ne prevede l'ultimazione entro il 2011.

Si ricorda che, sulla base del progetto definitivo del novembre 2002, il Comitato ex art. 4 legge 798/84 ha deliberato, nelle sedute del 4 febbraio 2003, del 25 marzo 2003 e del 3 aprile 2003, di completare la progettazione esecutiva e di avviare la realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto lagunari, sviluppando, in parallelo, alcuni approfondimenti richiesti dalle Amministrazioni Comunali di Venezia e di Chioggia.

Nonostante tale impegno assunto dal Comitato Interministeriale, permangono delle difficoltà di reperimento dei relativi finanziamenti necessari.

I fondi assegnati dal CIPE nel novembre del 2002 si sono resi effettivamente spendibili solo dai primi mesi del 2004.
Nonostante la richiesta di una ulteriore assegnazione di fondi (709 milioni di euro) sia stata avanzata dal Concedente nella primavera del 2003, alla data di redazione del presente documento (1° settembre 2004) non è intervenuta alcuna nuova deliberazione da parte del CIPE. Qualora essa intervenga entro il corrente mese di settembre 2004, tenuto conto della complessa procedura propedeutica da espletare, l'effettiva disponibilità di tali ulteriori fondi non è prevedibile prima di settembre-ottobre 2005.
Ulteriori ritardi rischiano di introdurre delle soluzioni nella continuità dello sviluppo degli interventi alle bocche di porto, avviati nel 2003 relativamente alle opere complementari e nel 2004 relativamente alle prime fasi delle opere di regolazione delle maree, una volta acquisite le approvazioni e i pareri necessari sui progetti.

Dall'altra parte, in una visione sistemica e globale dell'opera di salvaguardia, ribadita dal Comitato ex art. 4 Legge 798/84 nel corso della seduta del 3 aprile 2003, è necessario che **vengano garantite anche le risorse per la prosecuzione delle altre attività di salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica già intraprese dai diversi soggetti secondo le varie competenze**; ciò mediante l'assegnazione anno dopo anno, di limiti di impegno – OVVERO DI CONTRIBUTI PLURIENNALI SULLA BASE DELLA VIGENTE NORMATIVA - di entità adeguata che, secondo le procedure previste per gli interventi ricompresi nella legislazione speciale per Venezia, una volta ripartiti tra i vari soggetti dal Comitato ex art. 4 Legge 798/84, consentiranno l'attivazione delle risorse finanziarie richieste.

E' importante ricordare che, mentre con le precedenti Leggi Finanziarie era stato assicurato un flusso di finanziamenti continuativo, anche se inferiore al fabbisogno esposto dai vari Enti nei propri piani generali di intervento, **con le Leggi Finanziarie per il 2003 (Legge n. 289/2002) e per il 2004 (Legge n. 350/2003) questo flusso finanziario è stato addirittura interrotto.**

La possibilità di accedere a una quota parte delle risorse assegnate dal CIPE, per il "Sistema MOSE" a valere sui limiti di impegno destinati alle opere strategiche, infatti, è riservata solo ad alcuni Soggetti (Amministrazioni Comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti) ed introduce un "iter" particolarmente lungo e tortuoso per l'ottenimento effettivo dei fondi.
Tale procedura di finanziamento, peraltro parziale, delle attività di salvaguardia non sembra, quindi, una efficace alternativa al metodo di finanziamento finora seguito nell'ambito della Legislazione speciale per Venezia.

Si segnala, infine, la necessità che anche il **Magistrato alle Acque di Venezia possa godere con continuità di adeguati finanziamenti in conto capitale**, per provvedere alla realizzazione, in amministrazione diretta, degli interventi di cui alle proprie competenze e, in particolare, della realizzazione di opere urgenti di sistemazione e di difesa di rive, marginamenti e "insulae" dei centri storici lagunari nonché di messa in sicurezza di edifici demaniali di significativo valore storico-artistico.

Si ritiene, pertanto, doveroso segnalare la **necessità che nella Legge Finanziaria per il 2005 siano previste adeguate assegnazioni per gli interventi di salvaguardia di Venezia, sia mediante lo stanziamento di ulteriori fondi per la legislazione speciale per Venezia che ha consentito di disporre, con sufficiente continuità, di risorse di entità significativa, sia mediante il rifinanziamento delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, tra le quali è ricompreso il "Sistema MOSE", la cui realizzazione, ormai in corso a tutti gli effetti, non può essere inficiata da interruzioni nel flusso dei finanziamenti.**
D'altra parte, la necessità di garantire continuità ai finanziamenti per l'opera di salvaguardia, sulla base di una programmazione tecnica ed economica generale e della disamina di quanto già realizzato e di quanto ancora da realizzare, è stata più volte ribadita e raccomandata (deliberazioni del Comitato ex art. 4 Legge 798/84 dell'8 marzo 1999, del 6 dicembre 2001, del 3 aprile 2003) e, in tal senso, si auspica che precise indicazioni sugli ulteriori fabbisogni finanziari per ciascun

Ente e sulla loro scansione temporale potranno essere fornite **dell'Ufficio di Piano (D.P.C.M. del 13.02.2004)** che, nel corso del 2004, ha iniziato la propria attività di valutazione dello stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

2 STATO DI ATTUAZIONE DEI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI DIVERSI SOGGETTI ATTUATORI

2.1 INTERVENTI DI COMPETENZA DELLO STATO

2.1.1 Interventi dello Stato in amministrazione diretta (v. Documento A)

Gli interventi dello Stato da eseguire in amministrazione diretta – Magistrato alle Acque di Venezia, previsti dall'art. 3 (lettere a), b), c), e), f), g), h), i), m)) della Legge n. 798/84, riguardano: riequilibrio idrogeologico della laguna; servizio vigilanza ed antinquinamento; marginamenti lagunari; restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico-artistico destinati all'uso pubblico; recupero del complesso edilizio dell'Arsenale; consolidamento di ponti, canali e fondamenta; sistemazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali; restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico; interventi di edilizia universitaria.

Per lo Stato in Amministrazione diretta – **Magistrato alle Acque di Venezia**, le somme complessivamente assegnate sono pari a 192 milioni di euro, relativamente alla Legge n. 798/84 e alla recente Legge n. 448/01 che ha assegnato dei fondi al Magistrato alle Acque per il servizio di polizia lagunare e per la manutenzione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna. Al 31 dicembre 2003, il Magistrato alle Acque per la legge 798/84 ha **impegnato** e **speso** il **100%** delle somme disponibili mentre per la legge 448/01 ha **impegnato** il **50%** e **speso** l'**8%** delle somme disponibili.